

STATUTO

della società "G.A.L. Valle del Belice- AGENZIA DI SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

ART. 1 - COSTITUZIONE

Per aderire è costituita, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti nonché dell' art. 2615-ter del Codice Civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata "**G.A.L. Valle del Belice- AGENZIA DI SVILUPPO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**", quale gruppo di azione locale (GAL) per l'attuazione della strategia associativa di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005, e successive integrazioni, aggiornamenti, modifiche e proroghe, al Reg. (UE) n. 1303/2013, al Reg. (UE) n. 1305/2013, così come previsto dall'iniziativa comunitaria in materia di turismo rurale, istituita dall'art. 20, paragrafo 1, lettera C del regolamento (CE) n. 1260/1999 e succ. mod. ed integrazioni del Consiglio dell'Unione Europea recante disposizioni sui fondi strutturali e dal programma regionale elaborato ed attuato sulla base degli orientamenti adottati dalla Commissione delle Comunità europee nella comunicazione agli Stati membri del 14 aprile 2000 (pubblicata in GUCE C 139 del 18.05.2000, p. 5) e successive integrazioni, modifiche e proroghe, e del programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato con Decisione CE C(2015)8403 del 24 novembre 2015 e per l'utilizzo dei Fondi Comunitari che alimentano la politica di coesione 2014-2020. La società riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL/SSL nonché delle azioni e degli interventi in esso inseriti.

La società, nell'attuazione del piano di sviluppo locale/strategia di sviluppo locale, non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà fino al 31.12.2050, e comunque almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale (SSL) e della Strategia CLLD, e potrà essere prorogata oltre la scadenza del termine con le modalità stabilite dagli artt. 10 e ss.

ART. 2 - SEDE

La Società ha la propria sede legale in

Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell'Assemblea dei soci, anche altrove, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, uffici in Italia e all'estero.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal libro soci.

ART. 3 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Essa potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 4 - SCOPI ED OGGETTO

La società non persegue fini di lucro e ha scopo consortile. In particolare, nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sullo sviluppo rurale, la società si prefigge lo scopo di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti pubblici e privati operanti nel comprensorio della Valle del Belice, promuovendo e favorendo lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio. La società ha pertanto ad oggetto l'elaborazione e la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio-economico territoriale sostenibile e partecipativo ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetto integrati (Programma LEADER, Strategia CLLD, etc). La Società Consortile si avvale, per il conseguimento dei suoi scopi, delle risorse provenienti da tutte le fonti finanziarie connesse alle norme statali, regionali e comunitarie emanate o che saranno emanate in futuro per lo sviluppo e la promozione delle aree in ritardo di sviluppo delle zone depresse e settoriali. La società consortile potrà, inoltre, indirizzare le proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo socio-economico del territorio. A solo scopo esemplificativo, da non ritenersi esaustivo, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- Valorizzazione e commercializzazione dei prodotti locali;
- Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e ambientali, compresa la valorizzazione dei siti di importanza comunitaria (SIC e ZPS);
- Utilizzazione dei Know How e di nuove tecnologie per aumentare la competitività e l'innovazione dei prodotti e dei servizi dei comuni dei territori associati e contermini e/o in continuità territoriale;
- Promozione di iniziative di cooperazione regionale, nazionale e transnazionale con altri territori rurali e non finalizzate allo sviluppo sostenibile e partecipativo;

- Promozione e qualificazione dello sviluppo turistico (culturale, religioso, sociale, sportivo, etc) ed agriturismo delle zone rurali;
- Orientamento, formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- Sostegno alle scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di programmi educativi volti alla piena padronanza del territorio e delle sue attività produttive;
- Sostegno alle piccole e medie imprese, alle start-up anche attraverso l'assistenza alla realizzazione, o il finanziamento di: piani finanziari, ricerche di mercato, approfondimenti tecnici ed economici di ciascuna iniziativa;
- Promozione e sostegno di iniziative mutualistiche e di microfinanza per il finanziamento etico delle imprese e del terzo settore del territorio;
- Orientamento e assistenza alle imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;
- Erogazione alle imprese di finanziamenti anche infruttiferi o a tasso agevolato, nonché distribuzione di contributi a fondo perduto, provenienti anche da normative di incentivazione e sostegno comunitarie;
- Stipula di contratti comunque finalizzati alla promozione e/o accompagnamento di iniziative produttive;
- Organizzazione e regolamentazione della partecipazione delle imprese aderenti e comunque presenti sul territorio a mostre fiere e mercati, anche permanenti, sia all'estero sia in Italia, fornendo ogni assistenza necessaria;
- Promozione di convegni, dibattiti, incontri pubblici per la discussione, l'approfondimento nonché per la migliore e più diffusa conoscenza della strategia di sviluppo della zona di competenza e delle singole proposte e dei progetti di maggiore interesse per la collettività avvalendosi dell'ausilio dei mezzi di informazione;
- Agevolazione di processi decisionali delle pubbliche amministrazioni;
- Valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale;
- Valorizzazione del patrimonio immateriale dell'area di competenza e delle connesse tradizioni popolari e degli antichi mestieri;
- Promozione e gestione di ecomusei;
- Potenziamento dei servizi alle famiglie, ai bambini, agli

anziani e alle fasce svantaggiate;

- Consulenze e ricerche in campo socio-economico, territoriale ed ambientale;

- Promozione di nuovi prodotti, processi e servizi che includono specificità locali, nonché nuovi metodi atti ad interconnettere le risorse naturali, umane e/o finanziarie del territorio dei comuni associati;

- Accesso a nuovi mercati od a nuove forme di commercializzazione;

- Servizi agli Enti locali;

- Redazione e realizzazione di studi, piani e progetti di fattibilità;

- Pubblicazione di periodici di informazione (cartacei e sul web)

- Promozione attività ludiche, sportive e per il tempo libero in genere;

- Ricerca, promozione e gestione delle risorse finanziarie aggiuntive destinate allo sviluppo economico, sociale, culturale e territoriale dell'area;

- Realizzare azioni che contribuiscano alla creazione di nuovi posti di lavoro e/o alla stabilizzazione dei posti di lavoro esistenti;

- Promozione di azioni volte a garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne e l'inclusione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati e degli immigrati.

- Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari (ad esclusione di quelle vietate dal D.LGS 19 agosto 2016, n. 175) che saranno ritenute utili ed opportune e potrà aderire alla costituzione di consorzi con altre imprese operanti nello stesso settore. La società, nell'attuazione del piano di azione locale (PAL), opera nell'ambito della regione il cui territorio è incluso nell'area di intervento del PAL/SSL e dei territori contermini e/o in continuità territoriale stesso ed in conformità a quanto previsto: dalla politica di coesione 2014-2020, dall'Approccio LEADER, dal programma nazionale LEADER, dalla strategia associativa di sviluppo locale e rurale, dal Complemento di Programmazione, dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nei documenti di cui ai precedenti trattini; dalle disposizioni regionali di attuazione del programma emanate prima e dopo l'approvazione dei PAL; dalla normativa specifica per ogni settore di

intervento del PAL.

La responsabilità, i compiti e gli obblighi del GAL sono quelli definiti nel programma regionale LEADER 2014-2020 , e nei successivi atti e provvedimenti emessi in attuazione dello stesso.

Per altre attività finanziarie con forme diverse da quelle previste nel programma regionale LEADER 2014/2020, la società potrà estendere la propria azione anche in altri territori (regionali, nazionali, internazionali). La società potrà, inoltre, partecipare ad altre politiche, programmi ed azioni di sviluppo internazionali, comunitari, statali e regionali e potrà operare anche con fondi di natura privata.

ART. 5 - SOCI CONSORZIATI

Possono far parte della Società consortile gli Enti pubblici e privati, Associazioni di categoria tra imprenditori, loro Consorzi, Istituti di Credito, associazioni culturali e ambientali, gli operatori economici e sociali i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo, purché condividano gli scopi della Società ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente Statuto. I legali rappresentanti o titolari delle imprese o enti privati che intendono consorzarsi non devono risultare interdetti, inabilitati, falliti, ancorché, riabilitati.

ART. 6 - DOVERI DEI SOCI CONSORZIATI

I soci consorziati sono vincolati ad osservare lo Statuto e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

I soci consorziati sono vincolati a comunicare ogni variazione della propria ragione sociale, natura giuridica, sede aziendale, rappresentante legale.

In relazione alle sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati si fa riferimento a quanto disciplinato dall' art. 2603 del c.c.

ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI CONSORZIATI

Gli Enti e le Imprese consorziate possono esprimere in Assemblea, a mezzo del proprio legale rappresentante, un voto proporzionale alla quota di partecipazione.

ART. 8 - AMMISSIONE DEI SOCI CONSORZIATI

Il numero dei soci è illimitato. L'ammissione del nuovo socio è fatta dietro richiesta sottoscritta dall'interessato, il quale dichiara la completa conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali e di accettarle integralmente.

La domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza. I comuni, I Liberi Consorzi, gli Enti pubblici in genere presentano solo le domande e le deliberazioni dell'organo competente con l'indicazione della persona delegata a rappresentarli.

L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri. Il versamento della quota di ammissione dovrà avvenire entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di delibera di ammissione dei nuovi soci. Il Consiglio di Amministrazione nel deliberare in ordine all'ammissione di nuovi soci, è tenuto al rispetto di quanto previsto dal del Reg. CE 1303/2015 e reg. 1305/2015 e dal Programma Operativo Leader 2014-2020 della Regione Siciliana; in considerazione di ciò, almeno il 51% dei componenti del Consiglio Di Amministrazione dovrà essere eletto dall'assemblea fra privati soci e non soci espressione della società civile e del mondo produttivo.

Le partecipazioni sono trasferibili previo gradimento dell'organo amministrativo; a tal fine la proposta di trasferimento, contenente le generalità dell'acquirente - la quale dovrà comunque avere le caratteristiche previste al precedente art. 5 - e la descrizione delle partecipazioni da trasferire, deve essere comunicata all'organo amministrativo con lettera raccomandata; l'organo amministrativo deve pronunciarsi, mediante apposita decisione da adottarsi conformemente agli art. 2479 e 2479 bis c.c., senza obbligo di motivazione; ai fini della determinazione della maggioranza non si tiene conto della partecipazione del socio trasferente; la decisione dell'organo amministrativo deve essere comunicata al socio trasferente con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento; in mancanza di risposta entro tale termine il gradimento si intende concesso.

Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità della partecipazione al socio spetta il diritto di recesso a norma dell' art. 2473 c.c.

Il trasferimento effettuato in difformità da quanto sopra previsto non produce effetto verso la società e non consente l'iscrizione dell'acquirente nel libro soci della società e/o nel registro imprese.

Nel caso invece di gradimento, e quindi di trasferibilità

della partecipazione, agli altri soci, regolarmente iscritti al registro imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO CONSORZIATO: ESCLUSIONE E RECESSO

Esclusione del socio: l'esclusione è deliberata in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che si trovi in una delle seguenti situazioni:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della Società;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti per l'ammissione.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta, mediante lettera raccomandata a firma del legale rappresentante della Società consortile.

La deliberazione può essere impugnata a norma di legge.

Trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

Recesso del socio: il recesso è ammesso solo nei casi previsti dall'art. 1373 c.c..

Il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

Il recesso non libera comunque il richiedente dagli obblighi di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 20, né dagli obblighi che sussistessero a suo carico in forza del rapporto consortile.

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri [Art.2609 c.c.].

ART. 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei soci consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- L'organo di controllo

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci delibera nelle materie ad essa riservate dalla legge.

Essa viene convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o qualora ricorrano le

condizioni previste dall'art. 2364 C.C. entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Essa è convocata altresì ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentino almeno il 10% del fondo consortile ai sensi di legge.

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del fondo consortile e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del fondo consortile. Nel caso in cui l'Assemblea è tenuta in seconda convocazione essa è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che costituiscono almeno un terzo del fondo consortile.

I soci possono farsi rappresentare da altri anche non soci mediante la delega scritta; la rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate e agli Amministratori, i Sindaci e dipendenti di queste, né aziende o istituti di credito.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Lo stesso persona (socio consorziato) non può rappresentare in Assemblea più di due soci.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- **L'approvazione del Bilancio;**
- **La nomina e la decadenza degli Amministratori, dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale;**

Spetta inoltre all'Assemblea deliberare:

- **Su altri oggetti attinenti alla gestione della Società e riservata alla sua competenza della Legge, dall'Atto Costitutivo e/o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;**
- **Sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;**
- **Sulla determinazione degli indirizzi generali e le politiche di intervento necessarie;**

- Sull'istituzione di Tavoli di concertazione (es. Forum del Partenariato) finalizzati ad una migliore funzionalità ed efficienza partecipativa attraverso attività di supporto all'Assemblea ed ai quali potranno partecipare i rappresentanti dei soci, anche in funzione di specifiche attività e i rappresentanti di altri interessi diffusi o enti non soci che possono partecipare allo sviluppo del comprensorio;

ART. 12 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci consorziati che risultino iscritti nel registro Soci.

Le assemblee, validamente costituite attraverso la presenza di tanti soci quanti rappresentanti almeno la metà del fondo consortile, l'universalità dei soci consorziati e le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente statuto, obbligano tutti i consorziati anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, salvo il caso in cui per legge il verbale debba essere redatto da un notaio.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

L'assemblea dei soci può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione purchè in Italia.

In particolare, l'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza, dal vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, mediante:

- avviso comunicato a mezzo telegramma o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pec o raccomandata a mano con sottoscrizione di ricevimento ai soci in modo tale che a ciascuno di essi l'avviso pervenga almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e comunque con ogni mezzo idoneo a dar prova dell'avvenuto ricevimento nei termini di legge.

La documentazione comprovante l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione dell'assemblea nei termini sopra indicati è conservato agli atti dalla società.

In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente convocata qualora sia rappresentato l'intero fondo consortile e qualora tutti gli amministratori e, se

nominati, tutti i sindaci effettivi e/o l'organo di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Potranno intervenire all'assemblea i soci iscritti nel registro soci ed a cui spetta il diritto di voto, fermo restando il diritto di recesso previsto dall'art. 2473 c.c. e ss.

ART. 14 - VOTAZIONI

Ciascun socio consorziato esprime un voto proporzionale alla sua quota di partecipazione.

E' ammessa la delega fra i soci consorziati, ai sensi dell'art. 2372 del C.C., con la precisazione che ciascun socio può farsi rappresentare solo da un altro socio, che comunque non potrà rappresentare più di due consorziati.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto nell'apposito registro.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale metodo è utilizzabile in alternativa al metodo assembleare solo nei casi consentiti dalla legge.

Tuttavia con riferimento alle modificazioni del presente Statuto, alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del fondo consortile, le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare.

Nel caso si opti per il metodo della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari la mancanza di sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il metodo del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal

quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire, all'indirizzo indicato da ciascun socio nel registro imprese, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio, regolarmente iscritto nel registro dei soci e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed esprimere un voto proporzionale al valore della sua partecipazione.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti la metà del fondo consortile. Nel quorum deliberativo si computano, oltre ai votanti, anche gli astenuti.

La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta, senza indugio, nel Libro delle Assemblee dei soci.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di 5 membri.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comunque essere composto, nel rispetto del requisito richiesto dal P.S.R. 2014-2020 della Regione Sicilia, almeno per il 51% da consiglieri espressione delle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile.

Gli Amministratori devono essere espressione diretta dei soci, durano in carica fino a 3 esercizi e sono rieleggibili.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico e ad eventuali gettoni, se deliberati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta si renda necessario; lo stesso si riunisce inoltre quando sia fatta domanda da almeno un terzo

dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o dal vice presidente, se nominato, con avviso, contenente il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno, da spedirsi mediante fax, telegramma, posta elettronica o raccomandata a mano almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax, posta elettronica o raccomandata a mano almeno 24 ore prima della medesima.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o audio-videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il luogo della riunione può anche essere diverso dalla sede sociale, purchè in Italia.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli amministratori in carica.

Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

A parità di voti prevale quello del Presidente.

L'assenza ingiustificata di uno o più membri del CdA per più di 3 sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere motivo di decadenza dalla carica: in questi casi, per salvaguardare il buon funzionamento della Società, il Consiglio può decidere di informare l'Assemblea che, ai sensi dell'art. 12, potrà deliberarne la decadenza.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi

poteri di gestione nei limiti degli indirizzi dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, determinando i limiti della delega, secondo quanto previsto dall'art. 2381 C.C. Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al consiglio di Amministrazione: curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea; redigere i consuntivi e i preventivi; determinare la quota associativa annuale; compilare e approvare i regolamenti interni; la nomina eventuale di un Direttore Generale e struttura tecnico - amministrativa, determinazione del compenso, per la gestione della attività della Società; funzioni e competenze del Direttore Generale e della struttura tecnico - amministrativa dovranno essere disciplinate da apposito regolamento interno; stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni eventuale e qualsiasi operazione presso istituti di credito pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento di credito o di qualsiasi altra anticipazione finanziaria; conferire procure speciali e nominare i responsabili di piano amministrativo e finanziario determinandone le funzioni e la retribuzione; assumere e licenziare il personale della Società fissandone le mansioni e le retribuzioni; delibera sull'ammissione di nuovi soci, il recesso, l'esclusione e la sottopone alla ratifica dell'Assemblea; compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge e del presente statuto, siano riservati all'assemblea e all'autorità governativa.

Al Consiglio di amministrazione è attribuito inoltre il potere decisionale inerente l'attuazione delle azioni e/o sub-azioni previste nel Piano di Sviluppo Locale del GAL Valle del Belice, approvato dall'Amministrazione regionale (modalità di

attuazione delle attività di promozione e diffusione dei contenuti del PSL, stesura e approvazione dei bandi, nomine dei componenti delle commissioni, modifiche nella pianificazione degli interventi, eventuali rimodulazioni del piano finanziario, rendicontazione delle spese sostenute, ratifica dei rapporti sulle attività svolte, modalità di autovalutazione, ecc. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri prima della scadenza naturale del consiglio direttivo, il consiglio direttivo provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

ART. 16 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Presidente e può nominare un Vice Presidente e, con l'eccezione delle materie inderogabilmente riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza assembleare o consiliare, può delegare proprie attribuzioni al Presidente, al Vice Presidente e/o a uno o più amministratori delegati determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio può infine designare un segretario, scegliendolo anche fra estranei al Consiglio stesso.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo contabile della società può essere esercitato da un Sindaco unico, scelto tra i revisori legali, o da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina del sindaco è obbligatoria nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 2477 c.c.

Il corrispettivo del Sindaco Unico o del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2477 c.c..

ART. 18 - FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile della Società è di Euro..... ed è diviso in partecipazioni ai sensi di legge con quote del valore cadauna di € 200,00 (duecento/00). Il fondo consortile potrà essere detenuto da soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di Gruppi di Azione Locale. Nessun socio di

parte privata o pubblica, direttamente o tramite società controllate, può detenere una partecipazione superiore a 10 quote del fondo consortile. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il fondo consortile potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro, in natura o di crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale), conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2481 e seguenti del Codice Civile), in forza di deliberazioni dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di decisione di aumento del fondo consortile mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del fondo consortile possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.. Il fondo consortile potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt. 2482 - 2482 bis - 2482 ter - 2482 quater c.c.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Il finanziamento della società avverrà, dopo la realizzazione delle attività previste dalle attività Leader, con fondi di altri programmi comunitari o di altra natura, con i ricavi derivanti da servizi alle imprese e con eventuali ulteriori contributi integrativi dei soci.

La stessa potrà infine ricorrere all'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso in qualsiasi forma, anche presso i soci ed i dipendenti, nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 19 - BILANCI

I bilanci consuntivi, redatti a cura del Consiglio di Amministrazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci consorziati entro i termini previsti dalla vigente legislazione, accompagnati da una relazione sulla gestione, a norma di legge.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di

ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci consorziati.

ART. 20 - CONTRIBUTI E BENEFICI DEI CONSORZIATI

Ciascun socio consorziato è tenuto a contribuire alle spese della Società Consortile con contributi annuali in denaro proporzionali alle quote possedute, nella misura stabilita con deliberazione dell'Assemblea.

Per i soci consorziati che siano Enti Pubblici o Società a prevalente partecipazione pubblica, il versamento del contributo annuale di cui al comma precedente sarà una facoltà che potrà essere esercitata qualora vi sia la delibera di approvazione dei rispettivi Organi deliberanti, nonché il parere favorevole dei rispettivi Organi di controllo se necessario all'efficacia della delibera.

Le prestazioni, ed i servizi erogati dal Consorzio vengono prestati con i criteri ed alle condizioni stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 21 - CONTRIBUTI

Alla Società consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, Enti Pubblici, Organismi Economici, Istituti di credito, Aziende e privati, che condividono gli scopi della Società.

ART. 22 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori, determinandone le competenze e stabilirà la destinazione degli utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma che residuassero nel bilancio di liquidazione finale, fatto salvo il divieto di cui all'art.19.

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie tra soci, tra soci e società, nonché quelle promosse da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci, comunque relative al rapporto sociale, saranno risolte in via definitiva in conformità al Regolamento di mediazione/arbitrato dell'organo prescelto. Gli arbitri giudicheranno ritualmente, secondo la procedura prevista dall'art. 806 e ss. del c.p.c.).

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del fondo consortile. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ART. 24 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di società consortili costituite sotto forma di società a responsabilità limitata.

F.ti